



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 270** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 331/AA al N. 333/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 331/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian BROCCHI, Tommaso CASSANDRO e Stefano MARCHETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN BROCCHI, Allenatore dell'A.C. Monza S.p.A all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara MONZA - CITTADELLA del 27 febbraio 2021, pronunciato espressioni blasfeme;

TOMMASO CASSANDRO, Calciatore dell'A.S. Cittadella S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara MONZA - CITTADELLA del 27 febbraio 2021, pronunciato espressioni blasfeme;

STEFANO MARCHETTI, Responsabile della prima squadra dell'A.S. Cittadella S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara MONZA - CITTADELLA del 27 febbraio 2021, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristian BROCCHI, Tommaso CASSANDRO, Stefano MARCHETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) di ammenda per il Sig. Cristian BROCCHI, di € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) di ammenda per il Sig. Tommaso CASSANDRO, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano MARCHETTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 332/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 581 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Matteo GASSANI e della società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO GASSANI, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un'intervista riportata sulle testate giornalistiche *online* "*La Voce Apuana*" e "*www.toscanagol.it*" rispettivamente in data 28.2.2021 ed 1.3.2021, nonché sul quotidiano "*La Nazione*" in data 1.3.2021, espresso pubblicamente dichiarazioni denigratorie e lesive della reputazione della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei componenti della stessa;

U.S. MASSESE 1919 S.S.D.R.L. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tecnico e tesserato, sig. Gassani Matteo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo GASSANI e dal Procuratore, Avv. Luca ULIVI, per conto della società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Matteo GASSANI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. MASSESE 1919 S.S.D.A.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Marco Brunelli**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Gravina**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 333/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 604 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco FIRENZE avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO FIRENZE, calciatore del Calcio Padova S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara MATELICA - PADOVA del 14 marzo 2021, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco FIRENZE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Marco FIRENZE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina